

**LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 12-02-1999
REGIONE TOSCANA**

**LR 12 gennaio 1994, n. 3, recepimento della Legge 11
febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
Modifiche ed integrazioni.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 5
del 22 febbraio 1999

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

All'art. 28 della legge regionale 12.1.1994 n. 3 e' aggiunto il seguente comma:

"12. Nelle aziende agriturismo venatorie non e' necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attivita' venatoria".

All'art. 30 della LR 12.1.1994 n. 3 il comma 10 e' cosi' sostituito:

"10. l'allenamento e l'addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedi', giovedi', sabato e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri".

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 1999

Chiti

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 15-09-1998 ed e' promulgata per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, conseguente alla irricevibilita' del ricorso di legittimita' costituzionale ex art. 31 ultimo comma Legge 11-3-1953, n. 87



